

Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 07/01/2005 - art. 1

Titolo del provvedimento:

Aggiornamento per gli anni 2000 e 2001 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva.

Titolo del documento:

Aggiornamento tabelle

Testo: in vigore dal 02/02/2005

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Aggiornamento tabella.

1.1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura stabilita nell'Allegato A al presente provvedimento.

2. Conversione della tabella in euro.

2.1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, aggiornati nella misura di cui al punto 1. del presente provvedimento, sono convertiti in euro in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, come indicato nell'Allegato B al presente provvedimento.

Motivazioni.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva (c.d. "redditometro"), valutati in relazione alla disponibilita' dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.

L'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze, prevede che gli importi stabiliti nell'allegata tabella sono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 l'aggiornamento e' stato attuato con l'emanazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999 e per il biennio 1998-1999 con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999.

Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, per il biennio 2000-2001, degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal

decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992).

L'Istituto Nazionale di Statistica, con nota prot. 1453 del 12 maggio 2004, ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992-giugno 2000 e' stata pari al 29,0 % in aumento.

La nuova tabella e' stata redatta in due versioni, con gli importi espressi rispettivamente sia in lire che in euro, in applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992 - cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 25 novembre 1992 - recante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva;

Decreto direttoriale 29 aprile 1999 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1999 - con il quale la predetta tabella e' stata aggiornata relativamente ai bienni 1994-1995 e 1996-1997;

Decreto direttoriale 21 settembre 1999 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999 - con il quale la citata tabella e' stata adeguata relativamente al biennio 1998-1999, nonche' convertita in euro per il periodo d'imposta 1999;

Regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;


Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a L. 1.936,27;

Decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 213 del 1998;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, concernente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Provvedimento del 07/01/2005 - Allegato 1

Titolo del provvedimento:

Aggiornamento per gli anni 2000 e 2001 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva.

Titolo del documento:

Allegato A

Testo: in vigore dal 02/02/2005

	@Importo	@Coefficiente
1. Aeromobili.	@	@
1.1 Aerei da turismo:	@	@
fino a 100 HP	@L. 362.490 x ora di volo@	8
da 101 a 150 HP	@L. 390.870 § § @	8
da 151 a 200 HP	@L. 478.590 § § @	8
da 201 a 250 HP	@L. 527.610 § § @	8
da 251 a 300 HP	@L. 593.400 § § @	8
da 301 a 450 HP	@L. 709.500 § § @	9
da 451 a 600 HP	@L. 971.370 § § @	9
1.2 Elicotteri da turismo:	@	@
fino a 150 HP	@L. 546.960 x ora di volo@	9
da 151 a 300 HP	@L. 748.200 § § @	9
1.3 Alianti e motoalianti	@L. 141.900 x ora di volo@	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:	@	@
fino a 50 HP	@L. 64.500 x ora di volo @	7
da 51 a 100 HP	@L. 90.300 § § @	7
superiore a 100 HP	@L. 129.000 § § @	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario e' ridotto del 30%.

2. Navi e imbarcazioni da diporto.

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

	@Importo	@Coefficiente
oltre 600 e fino a 900 cm	@L. 6.450 a cm;	@ 7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	@L. 5.805.000 piu' L. 10.320 @ @per ogni cm eccedente i 900;@	@ 7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	@L. 8.901.000 piu' L. 15.480 @ @per ogni cm eccedente i @ @1.200; @	@ 7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	@L. 13.545.000 piu' L. 15.480@ @per ogni cm eccedente i @ @1.500; @	@ 8
oltre 1.800 cm	@L. 18.189.000 piu' L. 18.060@ @per ogni cm eccedente i @ @1.800 e L. 12.900.000 per @ @ogni unita' di personale @ @stagionale. @	@ 8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

	@Importo	@Coefficiente
fino a 900 cm	@L. 5.160.000 piu' L. 36.120 @ @per ogni cm eccedente i 600 @ @piu' L. 25.800 per ogni HP @ @effettivo che superi una @ @potenza (espressa in HP @ @effettivi) pari a cinque @ @volte il quadrato della @ @lunghezza della imbarcazione@ @(espressa utilizzando il @ @metro come unita' di @ @misura); @	@ 5
oltre 900 e fino a 1.200 cm	@L. 15.996.000 piu' L. 17.415@ @per ogni cm eccedente i 900 @ @piu' L. 25.800 per ogni HP @ @effettivo che superi una @ @potenza (espressa in HP @ @effettivi) pari a cinque @ @volte il quadrato della @ @lunghezza della imbarcazione@ @(espressa utilizzando il @ @metro come unita' di @ @misura); @	@ 5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	@L. 21.220.500 piu' L. 51.600@ @per ogni cm eccedente i @ @1.200 piu' L. 25.800 per @ @ogni HP effettivo che superi@ @una potenza (espressa in HP @ @effettivi) pari a cinque @ @volte il quadrato della @ @lunghezza della imbarcazione@ @(espressa utilizzando il @ @metro come unita' di @ @misura); @	@ 6
	@L. 31.540.500 piu' L. 51.600@	

	@per ogni cm eccedente i	@	
	@1.400 piu' L. 25.800 per	@	
	@ogni HP effettivo che superi	@	
	@una potenza (espressa in HP	@	
	@effettivi) pari a cinque	@	
	@volte il quadrato della	@	
	@lunghezza della imbarcazione	@	
	@(espressa utilizzando il	@	
	@metro come unita' di misura)	@	
	@e L. 12.900.000 per ogni	@	
	@unita' di personale	@	
oltre 1.400 cm	@stagionale;	@	7

	@L. 116.100.000 piu'	@	
	@L. 1.548.000 per ogni t	@	
	@eccedente le 50, piu'	@	
	@L. 12.900.000 per ogni	@	
2.3 Navi di stazza sup. a	@unita' di personale	@	
50 t	@stagionale.	@	4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo e' costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. Autoveicoli.

	@Importo	@Coefficiente	
3.1 Autoveicoli con	@	@	
alimentazione a benzina:	@	@	

fino a 12 HP	@L. 3.053.430	@	4

da 13 a 15 HP	@L. 3.053.430 piu' L. 301.860@	@	
	@per ogni HP eccedente i 12	@	5

da 16 a 20 HP	@L. 3.960.300 piu' L. 545.670@	@	
	@per ogni HP eccedente i 15	@	6

da 21 a 24 HP	@L. 6.688.650 piu' L. 390.870@	@	
	@per ogni HP eccedente i 20	@	7

oltre 24 HP	@L. 8.252.130 piu' L. 344.430@	@	
	@per ogni HP eccedente i 24	@	8

3.2 Autoveicoli con	@	@	
alimentazione a gasolio:	@	@	

fino a 16 HP	@L. 5.852.730	@	5

da 17 a 20 HP	@L. 5.852.730 piu' L. 495.360@	@	
	@per ogni HP eccedente i 16	@	6

oltre 20 HP	@L. 7.834.170 piu' L. 517.290@	@	
	@per ogni HP eccedente i 20	@	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli

6.3 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

```

=====
    fino a 120 mq                @L. 30.960/mq annue                @    4
=====
    oltre 120 mq                 @L. 30.960/mq annue                @    5
=====
    
```

6.4 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

```

=====
                @Valgono gli stessi importi delle residenze                @
    fino a 120 mq@principali ridotti del 50%                                @5
=====
                @Valgono gli stessi importi delle residenze                @
    oltre 120 mq @principali ridotti del 50%                                @6
=====
    
```

6.5 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

```

=====
                @L. 25.800/mq                @                8
=====
    
```

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

```

=====
                @Valgono gli stessi importi delle residenze in                @
    principali@proprieta' aumentati del canone di locazione                @3
=====
                @Valgono gli stessi importi delle residenze in                @
    secondarie@proprieta' aumentati del canone di locazione                @4
=====
    
```

6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:

```

=====
    @l'importo e' costituito dall'ammontare del canone di locazione @6
=====
    
```

6.8 Residenze secondarie in multiproprieta':

```

=====
    @L. 6.450 per mq per settimana di disponibilita'                @    6
=====
    
```

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprieta' indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unita'. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi cosi' determinati non puo', comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprieta' indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. Collaboratori familiari.

```

=====
                @L. 26.058.000 per ciascun                @
    a tempo pieno conviventi                @collaboratore                @4
=====
    a tempo parziale o non                @                @
    conviventi                @L. 14.835 per ora lavorata                @4
=====
    
```

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. Cavalli da corsa o da equitazione.

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

```

=====
                                @Importo                @ Coefficiente
=====
cavalli da corsa                @L. 11.610.000        @      7
cavalli da equitazione          @L. 7.740.000        @      6
    
```

8.2 Cavalli a pensione:

```

=====
cavalli da corsa                @L. 23.220.000        @      7
=====
cavalli da equitazione          @L. 12.900.000        @      6
    
```

9. Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

```

=====
                                @ammontare del premio                @      10
    
```


Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 07/01/2005 - Allegato 2

Titolo del provvedimento:

Aggiornamento per gli anni 2000 e 2001 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva.

Titolo del documento:

Allegato B

Testo: in vigore dal 02/02/2005

	@Importo	@Coefficiente
1. Aeromobili.	@	@
1.1 Aerei da turismo:	@	@
fino a 100 HP	@euro 187,21 x ora di volo@	8
da 101 a 150 HP	@euro 201,87 § § @	8
da 151 a 200 HP	@euro 247,17 § § @	8
da 201 a 250 HP	@euro 272,49 § § @	8
da 251 a 300 HP	@euro 306,47 § § @	8
da 301 a 450 HP	@euro 366,43 § § @	9
da 451 a 600 HP	@euro 501,67 § § @	9
1.2 Elicotteri da turismo:	@	@
fino a 150 HP	@euro 282,48 x ora di volo@	9
da 151 a 300 HP	@euro 386,41 x ora di volo@	9
1.3 Alianti e motoalianti	@euro 73,29 x ora di volo @	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:	@	@
fino a 50 HP	@euro 33,31 x ora di volo @	7
da 51 a 100 HP	@euro 46,64 § § @	7
superiore a 100 HP	@euro 66,62 § § @	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario e' ridotto del 30%.

2. Navi e imbarcazioni da diporto.

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

oltre 600 e fino a 900 cm	@euro 3,33 a cm	@7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	@euro 2.998,03 piu' euro 5,33 per @ @ogni cm eccedente i 900	@7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	@euro 4.596,98 piu' euro 7,99 per @ @ogni cm eccedente i 1.200	@7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	@euro 6.995,41 piu' euro 7,99 per @ @ogni cm eccedente i 1.500	@8
oltre 1.800 cm	@euro 9.393,83 piu' euro 9,33 per @ @ogni cm eccedente i 1.800 ed euro@ @6.662,29 per ogni unita' di @ @personale stagionale.	@8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

	@Importo	@Coefficiente
fino a 900 cm	@euro 2.664,92 piu' euro @ @18,65 per ogni cm eccedente @ @i 600 piu' euro 13,32 per @ @ogni HP effettivo che superi@ @una potenza (espressa in HP @ @effettivi) pari a cinque @ @volte il quadrato della @ @lunghezza della imbarcazione@ @(espressa utilizzando il @ @metro come unita' di misura)@	5
oltre 900 e fino a 1.200 cm	@euro 8.261,24 piu' euro 8,99@ @per ogni cm eccedente i 900 @ @piu' euro 13,32 per ogni HP @ @effettivo che superi una @ @potenza (espressa in HP @ @effettivi) pari a cinque @ @volte il quadrato della @ @lunghezza della imbarcazione@ @(espressa utilizzando il @ @metro come unita' di misura)@	5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	@euro 10.959,47 piu' euro @ @26,65 per ogni cm eccedente @ @i 1.200 piu' euro 13,32 per @ @ogni HP effettivo che superi@ @una potenza (espressa in HP @ @effettivi) pari a cinque @ @volte il quadrato della @ @lunghezza della imbarcazione@ @(espressa utilizzando il @ @metro come unita' di misura)@	6
	@euro 16.289,31 piu' euro @ @26,65 per ogni cm eccedente @ @i 1.400 piu' euro 13,32 per @ @ogni HP effettivo che superi@ @una potenza (espressa in HP @ @effettivi) pari a cinque @ @volte il quadrato della @ @lunghezza della imbarcazione@ @(espressa utilizzando il @ @metro come unita' di misura)@	

da 20 a 22 HP@eccedente i 19	@5

oltre 22 HP @euro 2.452,39 piu' euro 160,56 per ogni HP @eccedente i 22	@6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:

da 251 a 350 cc	@euro 482,32	@	5

da 351 a 500 cc	@euro 646,24	@	5
oltre 500 cc	@euro 850,31	@	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. Roulottes	@euro 732,85	@	5
--------------	--------------	---	---

6. Residenze principali e secondarie.

6.1 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:

fino a 120 mq	@euro 22,65/mq annui	@	4

oltre 120 mq	@euro 22,65/mq annui	@	5

6.2 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:

fino a 120 mq	@euro 18,65/mq annui	@	4

oltre 120 mq	@euro 18,65/mq annui	@	5

6.3 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

fino a 120 mq	@euro 15,99/mq annui	@	4

oltre 120 mq	@euro 15,99/mq annui	@	5

6.4 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

fino a 120 mq	@Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	@	5

oltre 120 mq	@Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	@	6

6.5 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

@Importo	@	Coefficiente

@ euro 13,32/mq @ 8

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

```

=====
@Valgono gli stessi importi delle residenze in @
principali@proprieta' aumentati del canone di locazione @3
=====
@Valgono gli stessi importi delle residenze in @
secondarie@proprieta' aumentati del canone di locazione @4
=====
    
```

6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:

```

=====
@l'importo e' costituito dall'ammontare del canone di locazione @6
=====
    
```

6.8 Residenze secondarie in multiproprieta':

```

=====
@euro 3,33 per mq per settimana di disponibilita'. @ 6
=====
    
```

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprieta' indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unita'. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi cosi' determinati non puo', comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprieta' indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. Collaboratori familiari.

```

=====
a tempo pieno conviventi @euro 13.457,83 per ciascun @
@collaboratore @4
=====
a tempo parziale o non @ @
conviventi @euro 7,66 per ora lavorata. @4
=====
    
```

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. Cavalli da corsa o da equitazione.

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

```

=====
cavalli da corsa @euro 5.996,06 @ 7
=====
cavalli da equitazione @euro 3.997,38 @ 6
=====
    
```

8.2 Cavalli a pensione:

```

=====
cavalli da corsa @euro 11.992,13 @ 7
=====
cavalli da equitazione @euro 6.662,29 @ 6
=====
    
```

9. Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

```

=====
    
```

@ammontare del premio

@

10